



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 27 novembre 2009 (01.12)  
(OR. en)**

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2008/0130 (CNS)**

---

---

**16115/09  
ADD 1**

**DRS 71  
SOC 711**

**ADDENDUM ALLA NOTA**

---

della: presidenza  
al: Consiglio

---

n. doc. prec.: 16155/09 DRS 72 SOC 713 ADD 1 + 16606/09 DRS 76 SOC 738

---

n. prop. Com: 11252/08 DRS 17

---

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla società privata europea  
- Accordo politico

---

A seguito delle discussioni tenute dal Comitato dei Rappresentanti permanenti il 25 novembre 2009 e in vista della sessione del Consiglio "Competitività" del 3-4 dicembre 2009, si allega per le delegazioni, una proposta riveduta di compromesso presentata dalla presidenza.

=====

Proposta riveduta<sup>1</sup> di compromesso della presidenza sul

**REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO**

**relativo alla società privata europea**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione<sup>2</sup>,

visto il parere del Parlamento europeo<sup>3</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Il quadro giuridico che disciplina le attività delle imprese nella Comunità resta ampiamente nazionale. Ne consegue che le società sono alle prese con un'ampia gamma di leggi, forme societarie e regimi di diritto societario nazionali. Il ravvicinamento delle normative nazionali mediante direttive basate sull'articolo 44 del trattato permette di ovviare ad alcune di queste difficoltà, ma non esime le persone che intendono costituire società dall'obbligo di adottare in ciascuno Stato membro una forma societaria prevista dalla legislazione nazionale di tale Stato membro.

---

<sup>1</sup> DK, DE: riserva d'esame parlamentare, DE: riserva generale d'esame.

<sup>2</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

<sup>3</sup> GU C [...] del [...], pag. [...].

- (2) Le forme societarie attualmente previste dal diritto comunitario, in particolare quella della società europea (SE) istituita dal regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, relativo allo statuto della società europea<sup>4</sup>, sono concepite per le società di grandi dimensioni. Il requisito patrimoniale minimo e le restrizioni in materia di formazione cui è soggetta la SE rendono tale forma societaria inadeguata per molte imprese, in particolare se di piccole dimensioni. Considerati i problemi che le piccole imprese devono affrontare a causa dei diversi regimi di diritto societario e dell'inadeguatezza della SE per le piccole imprese, è opportuno prevedere una forma di società europea che sia concepita specificamente per le piccole imprese e possa essere costituita in tutta la Comunità.
- (3) Poiché la società privata europea (nel seguito "SPE"), disponibile in tutta la Comunità, è concepita per le piccole imprese, occorre prevedere una forma giuridica il più possibile uniforme per tutta la Comunità ed il maggior numero possibile di materie dovrebbe essere lasciato alla libertà contrattuale dei soci, garantendo nel contempo un livello elevato di certezza del diritto per i soci, i creditori, i dipendenti e i terzi in generale. Poiché i soci devono beneficiare di un grado elevato di flessibilità e di libertà nell'organizzazione degli affari interni della SPE, il carattere "privato", nel senso di chiuso, della società deve essere rispecchiato anche nel fatto che le sue unità di capitale non possono essere offerte al pubblico né negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione. Per esigenze di certezza del diritto, dovrebbero essere consentiti esplicitamente i regimi di azionariato dei dipendenti. L'emissione di altri strumenti finanziari dovrebbe essere disciplinata dal diritto nazionale.

---

<sup>4</sup> GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

- (4) Per consentire alle imprese di beneficiare appieno dei vantaggi del mercato interno, occorre che la SPE possa trasferire la propria sede legale da uno Stato membro all'altro. La SPE è una nuova forma di società europea disciplinata dal presente regolamento ma anche, per talune materie, disciplinata in parte dal diritto nazionale, con possibili diversità. Pertanto nella fase iniziale, mentre si acquisisce esperienza nell'applicazione del presente regolamento, la SPE dovrebbe avere la sede legale e l'amministrazione centrale e/o sede operativa principale nello stesso Stato membro. Tuttavia due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento dovrebbe applicarsi il diritto nazionale.
- (5) Per consentire alle imprese di diventare più efficienti e di ridurre i costi, la SPE dovrebbe essere disponibile in ciascuno Stato membro con il minor numero possibile di differenze per quanto riguarda la forma societaria.
- (6) Sebbene la SPE debba essere disciplinata, anzitutto, dalla norme sostanziali del presente regolamento, è opportuno prevedere, data l'esigenza di lasciare un ampio margine di libertà contrattuale, un elenco di materie, da inserire in un allegato, lasciate all'autonomia statutaria dei soci. Per materie espressamente autorizzate dal presente regolamento, i soci dovrebbero inoltre poter stabilire nell'atto costitutivo anche regole diverse dalle norme derogabili del presente regolamento, altrimenti applicabili. Per quanto riguarda tali materie, dovrebbe applicarsi solo il diritto comunitario; pertanto, i soci dovrebbero avere la facoltà di stabilire al riguardo disposizioni diverse da quelle applicate dallo Stato membro in cui la SPE è registrata alle forme nazionali di società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso elencate nell'allegato II. Tuttavia, se nelle materie elencate nell'allegato I i soci non si avvalgono o si avvalgono solo in parte della libertà contrattuale prevista dal presente regolamento, il diritto nazionale viene a supplire alle eventuali omissioni relativamente alla materia in questione. Il diritto nazionale dovrebbe applicarsi altresì alle altre disposizioni dell'atto costitutivo che non sono disciplinate dal presente regolamento né dall'allegato I. Il diritto nazionale dovrebbe inoltre applicarsi, se non in contrasto con il diritto comunitario, per disciplinare le materie che il presente regolamento non copre, come l'insolvenza, i rapporti di lavoro e la tassazione, o che copre solo parzialmente.

- (6bis) Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi affinché le disposizioni che essi adottano per l'applicazione efficace del presente regolamento non determinino restrizioni eccessive nelle norme applicabili alle SPE né una discriminazione delle SPE rispetto alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso disciplinate dal diritto nazionale.
- (7) Affinché la SPE sia una forma societaria accessibile per gli individui e le piccole imprese, gli Stati membri dovrebbero consentire alla SPE di essere creata *ex nihilo*, come risultato della trasformazione di entità giuridiche nazionali esistenti o della loro fusione. Per favorire la costituzione delle SPE mediante trasformazione, il presente regolamento dovrebbe prevedere le norme applicabili alla relativa procedura. Alla formazione della SPE dovrebbero applicarsi tutti i divieti e le limitazioni, espliciti o impliciti, applicabili alla trasformazione di un'entità giuridica in una società nazionale a responsabilità limitata avente carattere chiuso. Tutti gli Stati membri dovrebbero tuttavia autorizzare la formazione di una SPE mediante trasformazione di una delle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso elencate nell'allegato II.
- La formazione di una SPE mediante fusione dovrebbe essere disciplinata dal diritto nazionale.
- (7bis) Affinché gli Stati membri possano tutelare i diritti pregressi dei soci, creditori, dipendenti e terzi in generale, non è permesso trasferire in un altro Stato membro la sede legale contestualmente alla formazione di una SPE mediante trasformazione. La SPE può tuttavia trasferire successivamente la sede legale in un altro Stato membro.
- (7ter) Per assicurare la conformità con le norme di applicazione generale relative alla denominazione, dovrebbero applicarsi alla SPE le disposizioni nazionali sulla tutela e il controllo delle denominazioni. Non si dovrebbe chiedere alle società o altre entità giuridiche la cui denominazione contiene le lettere "SPE" o è seguita dalla sigla "SPE" di cambiare la denominazione o di modificare la sigla.

- (8) Per ridurre i costi e gli oneri amministrativi connessi alla registrazione delle società, le formalità per la registrazione della SPE dovrebbero essere limitate ai requisiti necessari per garantire la certezza giuridica e la validità dei documenti presentati al momento della creazione di una SPE dovrebbe essere soggetta ad una verifica, che può aver luogo prima o dopo la registrazione. Ai fini della registrazione è opportuno utilizzare i registri indicati dalla prima direttiva 68/151/CEE del Consiglio, del 9 marzo 1968, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi<sup>5</sup>.
- (8bis) Per agevolare la formazione di una SPE, gli Stati membri possono redigere un modello di atto costitutivo cui gli imprenditori possono ispirarsi per la costituzione della società. L'applicazione del modello di atto costitutivo non dev'essere tuttavia obbligatoria.
- (8ter) Poiché le tradizioni degli Stati membri divergono quanto alla natura della partecipazione dei soci al capitale sociale, l'unità di capitale della SPE dovrebbe configurarsi come azione o come quota, in funzione delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, così come il socio può essere azionista o socio, in funzione del diritto nazionale applicabile.
- (9) Giacché richiedono spesso un impegno finanziario e personale a lungo termine, le piccole imprese dovrebbero poter adattare alle loro circostanze specifiche la struttura del capitale sociale e i diritti collegati alle unità di capitale. I soci della SPE dovrebbero pertanto avere la facoltà di stabilire i diritti e gli obblighi collegati alle unità di capitale, la procedura per la modifica di tali diritti e le eventuali restrizioni sulla cedibilità delle unità di capitale.
- (10) [soppresso]

---

<sup>5</sup> GU L 65 del 14.3.1968, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/99/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 137).

- (11) La SPE non dovrebbe essere soggetta ad un requisito patrimoniale elevato, in quanto esso costituirebbe un ostacolo alla sua creazione. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire il requisito patrimoniale minimo per le SPE registrate nel loro territorio, fatti salvi i limiti fissati dal presente regolamento. Occorre inoltre tutelare i creditori da eccessive distribuzioni ai soci che possano intaccare la capacità della SPE di pagare i propri debiti. A tal fine occorre proibire le distribuzioni a seguito delle quali le passività della SPE eccederebbero il valore delle sue attività. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di richiedere all'organo di gestione della SPE di firmare un certificato di solvibilità. Tali Stati membri dovrebbero inoltre stabilire disposizioni sulla responsabilità degli amministratori della SPE relativamente alla dichiarazione.
- (12) Poiché i creditori dovrebbero essere tutelati in caso di riduzione del capitale della SPE, occorre disciplinare quando tali riduzioni acquistino efficacia.
- (13) Giacché le piccole imprese necessitano di strutture giuridiche che siano adattabili alle loro esigenze e dimensioni e che possano evolversi parallelamente all'attività, i soci della SPE dovrebbero avere la facoltà di determinare nell'atto costitutivo l'organizzazione interna che più si addice alle loro esigenze. Il principale organo decisionale della SPE è l'assemblea generale dei soci. Una SPE può optare per un amministratore unico o per due o più amministratori e per una struttura monistica o dualistica. Dovrebbero applicarsi le fattispecie di amministratore di fatto o amministratore ombra se previste dal diritto nazionale. Occorre introdurre norme vincolanti che tutelino i soci di minoranza per evitare disparità di trattamento tra i soci; in particolare, talune risoluzioni fondamentali dovrebbero essere adottate con una maggioranza non inferiore ai due terzi dei diritti di voto totali collegati alle unità di capitale della SPE. Dovrebbe valere il principio generale della parità di trattamento dei soci che si trovano nella stessa posizione.

- (14) [soppresso]
- (14bis) Date le differenze riscontrabili fra i regimi nazionali per quanto concerne l'assistenza finanziaria ai terzi, l'esclusione e il recesso di soci e i doveri e responsabilità generali degli amministratori, tali materie dovrebbero essere disciplinate dal diritto nazionale.
- (15) Le autorità nazionali competenti dovrebbero controllare il completamento e la legittimità del trasferimento della sede legale della SPE in un altro Stato membro. Occorre garantire l'accesso tempestivo dei soci, dei creditori e dei dipendenti alla proposta di trasferimento e alla relazione dell'organo di gestione.
- (16) I diritti di partecipazione dei dipendenti dovrebbero essere disciplinati dalla legislazione dello Stato membro in cui la SPE ha sede legale. La SPE non dovrebbe essere utilizzata come mezzo per eludere tali diritti. A tal fine, in presenza di determinate condizioni la SPE dovrebbe avviare con i rappresentanti dei dipendenti negoziati sulle modalità di partecipazione dei dipendenti alla SPE.
- (16bis) Il sistema transnazionale di partecipazione dei dipendenti istituito a norma degli articoli da 35 a 35quinquies comprende sia un accordo sulle modalità di partecipazione dei dipendenti sia un sistema di partecipazione dei dipendenti fondato sulle disposizioni di riferimento.
- (16ter) Si è in presenza di una riduzione dei diritti di partecipazione quando la percentuale dei membri del consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione eletta, nominata, raccomandata o osteggiata dai dipendenti è inferiore alla percentuale più elevata esistente nello Stato membro in questione.

- (16quater) Il presente regolamento non impone agli Stati membri alcun obbligo di introduzione di norme in materia di partecipazione dei dipendenti per le società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso di cui all'allegato II.
- (17) I diritti dei dipendenti diversi dai diritti di partecipazione dovrebbero restare soggetti alla direttiva 2009/38/CE del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie<sup>6</sup>, alla direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi<sup>7</sup>, alla direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti<sup>8</sup> e alla direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori<sup>9</sup>.
- (18) Gli Stati membri dovrebbero stabilire regole sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento, comprese le violazioni dell'obbligo di disciplinare nell'atto costitutivo della SPE le materie prescritte dal presente regolamento, e dovrebbero garantire che siano applicate. Le sanzioni dovrebbero essere effettive, proporzionate e dissuasive.

---

<sup>6</sup> GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.

<sup>7</sup> GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16.

<sup>8</sup> GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

<sup>9</sup> GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29.

- (18bis) Affinché i documenti e i dati delle SPE siano accessibili tramite i registri di tutti gli Stati membri, è opportuno promuovere e sfruttare le iniziative comunitarie -quali il portale della giustizia elettronica o il sistema d'informazione del mercato interno- ed altre iniziative - come il Registro europeo delle imprese- volte a favorire l'accesso su scala comunitaria ai registri delle imprese di tutti gli Stati membri.
- (19) I soli poteri d'azione previsti dal trattato ai fini dell'adozione del presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 308.
- (20) Giacché gli obiettivi dell'azione proposta non possono essere raggiunti sufficientemente dagli Stati membri nella misura in cui implicano la creazione di una forma societaria con caratteristiche comuni in tutta la Comunità e, a causa della portata dell'azione, possono essere raggiunti meglio a livello comunitario, la Comunità può adottare misure conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. In ottemperanza al principio di proporzionalità sancito nello stesso articolo, il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

**CAPO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1

**Oggetto**

Il presente regolamento, allegati compresi, stabilisce le condizioni relative alla costituzione e al funzionamento all'interno della Comunità di società aventi la forma di società privata europea a responsabilità limitata (Societas Privata Europaea, nel seguito "SPE").

Articolo 2

**Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) [soppresso]

b) "unità di capitale", un'azione o una quota, in funzione delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, ossia una frazione del capitale della SPE, espressa in percentuale o in cifre, che conferisce diritti al suo titolare, i quali possono essere soggetti a obblighi e condizioni a norma del presente regolamento, dell'atto costitutivo della SPE e del diritto nazionale;

b bis) "socio": un azionista o un socio, in funzione delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, ossia il titolare di una o più unità di capitale il cui nominativo è iscritto nell'elenco dei soci a norma dell'articolo 15;

- c) "distribuzione", qualsiasi vantaggio finanziario che il socio deriva, direttamente o indirettamente, dalla SPE in relazione alle unità di capitale da lui detenute, compresi eventuali trasferimenti di denaro o immobili. Le distribuzioni possono essere sotto forma di un dividendo o essere effettuate tramite l'acquisto o la cessione di immobili, il riscatto o altro tipo di acquisizione di unità di capitale da parte della SPE o con qualsiasi altro mezzo;
- d) "amministratore":
- i) quando l'atto costitutivo prevede un amministratore unico, l'amministratore unico della SPE;
  - (ibis) quando l'atto costitutivo prevede due o più amministratori, uno di tali amministratori;
  - ii) quando l'atto costitutivo prevede un sistema dualistico, qualsiasi membro del consiglio di gestione o, se esistente, del consiglio di sorveglianza;
  - iii) quando l'atto costitutivo prevede un sistema monistico, qualsiasi membro del consiglio di amministrazione;
- e) "organo di gestione":
- i) quando l'atto costitutivo prevede un amministratore unico, l'amministratore unico della SPE;
  - (ibis) quando l'atto costitutivo prevede due o più amministratori, uno di tali amministratori;
  - ii) quando l'atto costitutivo prevede un sistema dualistico, il consiglio di gestione;
  - iii) quando l'atto costitutivo prevede un sistema monistico, il consiglio di amministrazione
- designati nell'atto costitutivo della SPE come responsabili della gestione della stessa;

- e bis) "consiglio di sorveglianza", il consiglio che sorveglia l'operato del consiglio di amministrazione o, ove applicabile, dell'amministratore unico o dei vari amministratori;
- f) "partecipazione dei dipendenti", l'influenza di un organo che rappresenta i lavoratori e/o i rappresentanti dei lavoratori nelle attività di una SPE mediante:
- i) il diritto di eleggere o nominare alcuni dei membri del consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione della società, o
  - ii) il diritto di raccomandare la nomina di alcuni o di tutti i membri del consiglio di sorveglianza o del consiglio di amministrazione della società e/o di opporvisi;
- g) "Stato membro di origine", lo Stato membro in cui la SPE ha la propria sede legale immediatamente prima di eventuali trasferimenti di tale sede in un altro Stato membro;
- (h) "Stato membro ospitante", lo Stato membro nel quale è trasferita la sede legale della SPE.

2. [soppresso]

### Articolo 3

#### **Caratteristiche principali della SPE**

1. La SPE è una società dotata di personalità giuridica.

I suoi soci non rispondono personalmente delle obbligazioni della SPE.

Ciascun socio è responsabile nei confronti della SPE unicamente per il capitale che ha sottoscritto.

2. Il capitale della SPE è diviso in unità di capitale.

2bis. Le unità di capitale della SPE non sono offerte al pubblico dalla SPE o dai suoi soci né sono negoziate su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione.

L'offerta di unità di capitale di una SPE ai soci o ai dipendenti della stessa non è considerata un'offerta al pubblico.

Ai fini del paragrafo 2bis, si intende per "mercato regolamentato" un mercato quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 14 della direttiva 2004/39/CE<sup>10</sup> e per "sistema multilaterale di negoziazione" un sistema quale definito all'articolo 4, paragrafo 1, punto 15 della medesima direttiva.

3. L'esistenza di una componente transnazionale<sup>11</sup> della SPE all'atto della registrazione è dimostrata dall'esistenza di uno degli elementi seguenti:

- a) intenzione di operare in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrata; o
- b) attività d'impresa di carattere transnazionale indicata nell'atto costitutivo; o
- c) succursale o affiliata registrata in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrata la SPE; o
- d) uno o più soci residenti o registrati in più di uno Stato membro o in uno Stato membro diverso da quello in cui è registrata la SPE.

---

<sup>10</sup> GU L 145 del 30.4.2004, pagg. 1-44.

<sup>11</sup> IT, LT preferiscono non avere il requisito dell'elemento transfrontaliero; secondo FR il requisito dovrebbe essere meno rigoroso.

## Articolo 4

### **Regole applicabili alla SPE**

1. La SPE è disciplinata:
  - a) dal presente regolamento
  - b) dall'atto costitutivo.
  
2. Per le materie non coperte dal presente regolamento, o coperte solo parzialmente, e non elencate nell'articolo 8 o nell'allegato I, la SPE è disciplinata dalle seguenti regole:
  - a) disposizioni di legge adottate dagli Stati membri concernenti il presente regolamento per assicurarne l'applicazione effettiva;
  - b) per le materie non coperte dalla lettera a), disposizioni di diritto nazionale, comprese le disposizioni di attuazione del diritto comunitario, che si applicano alle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso -elencate nell'allegato II- nello Stato membro in cui la SPE ha la sede legale (nel seguito, "diritto nazionale applicabile").
  
3. In deroga al paragrafo 1, le materie di cui all'allegato I sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile quando esse non sono incluse, o sono incluse solo parzialmente, nell'atto costitutivo della SPE.
  
4. Se la natura delle attività svolte dalla SPE è disciplinata da disposizioni specifiche di diritto nazionale, queste sono applicate alla SPE.

**CAPO II**  
**FORMAZIONE**

*Articolo 5*

**Metodo di formazione<sup>12</sup>**

La SPE può essere formata:

- a) *ex nihilo* a norma del presente regolamento;
- b) mediante trasformazione a norma del presente regolamento.
- c) mediante fusione in conformità del diritto nazionale, incluse le disposizioni di attuazione della direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

*Articolo 5bis*

**Formazione ex nihilo**

1. La SPE può essere formata *ex nihilo* da una o più persone fisiche o entità giuridiche di diritto pubblico o privato, alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Per formare una SPE *ex nihilo* i soci fondatori stendono l'atto costitutivo a norma dell'articolo 8 e lo firmano. I soci fondatori o la persona da loro autorizzata presenta la richiesta di registrazione della SPE a norma degli articoli 9, 10 e 11.

---

<sup>12</sup> FR e PT desiderano mantenere la scissione come metodo di formazione della SPE.

**Formazione mediante trasformazione<sup>13</sup>**

0. La SPE può essere formata mediante trasformazione di un'entità giuridica disciplinata dal diritto di uno Stato membro. Gli Stati membri permettono la trasformazione in SPE delle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso elencate nell'allegato II. Gli Stati membri permettono altresì la trasformazione in SPE delle entità giuridiche diverse dalle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso elencate nell'allegato II se, a norma del diritto nazionale, tali entità giuridiche possono essere trasformate in società a responsabilità limitata avente carattere chiuso<sup>14</sup>.
1. La formazione della SPE mediante trasformazione non dà luogo alla liquidazione della trasformanda entità giuridica né alla perdita o sospensione della sua personalità giuridica.
2. Quando la SPE è formata mediante trasformazione di un'entità giuridica esistente, la sede legale della SPE è ubicata nello stesso Stato membro di quella dell'entità giuridica trasformata.
3. Un'entità giuridica con capitale sottoscritto può essere trasformata in SPE soltanto se dispone di un attivo netto almeno equivalente all'importo del capitale sottoscritto aumentato delle riserve che il diritto nazionale applicabile o l'atto costitutivo non permettono di distribuire.
4. L'organo di gestione della trasformanda entità giuridica redige una proposta di trasformazione che include quanto meno le informazioni seguenti:
  - a) denominazione della trasformanda entità giuridica e indirizzo della sua sede legale;
  - b) denominazione proposta della SPE e indirizzo della sua sede legale proposta;

---

<sup>13</sup> PT: sopprimere l'articolo per lasciare la formazione interamente al diritto nazionale.

<sup>14</sup> AT: riserva sul principio che "qualsiasi" entità giuridica possa essere trasformata in SPE.

- c) atto costitutivo della SPE proposto;
  - d) calendario proposto per la trasformazione;
  - e) probabili conseguenze della trasformazione per i dipendenti e misure proposte che li riguardano;
  - f) diritti eventualmente previsti a tutela dei soci e/o dei creditori.
5. L'organo di gestione della trasformanda entità giuridica redige una relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici della trasformazione proposta nonché le sue implicazioni per i soci, i creditori e i dipendenti. La relazione è presentata ai soci e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasformazione. Contestualmente, la relazione è altresì messa a disposizione dei creditori.
6. L'organo di gestione allega alla relazione il parere dei rappresentanti dei dipendenti sulla trasformazione se lo riceve entro 21 giorni di calendario dalla data di presentazione della relazione di cui al paragrafo 5.
7. Almeno un mese prima dell'adozione della decisione di cui al paragrafo 8, l'organo di gestione della trasformanda entità giuridica:
- a) presenta la proposta di trasformazione a ciascuno dei soci e dei rappresentanti dei dipendenti o, quando non vi siano tali rappresentanti, ai dipendenti dell'entità giuridica a fini di esame e la mette a disposizione dei creditori; e
  - b) rende pubblica la proposta di trasformazione.

8. La proposta di trasformazione è sottoposta all'approvazione dei soci. La decisione sulla trasformazione in SPE di una società a responsabilità limitata avente carattere chiuso elencata nell'allegato II è adottata alla maggioranza di almeno i due terzi dei diritti di voto totali nella società trasformanda. Gli Stati membri possono imporre una maggioranza più elevata. La decisione sulla trasformazione di qualsiasi altra entità giuridica è disciplinata dal diritto nazionale applicabile alla trasformazione di quel tipo di entità in una delle società elencate nell'allegato II.
9. La tutela degli eventuali soci di minoranza contrari alla trasformazione e qualsiasi altro tipo di tutela dei creditori della trasformanda entità giuridica sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile a tale entità. Qualora il diritto nazionale applicabile alla trasformanda entità giuridica non preveda disposizioni in tal senso, gli Stati membri possono adottare disposizioni a tutela dei diritti dei soci di minoranza e/o dei creditori in questione.
10. I diritti e gli obblighi della società trasformanda in materia di condizioni e modalità di occupazione, esistenti alla data di registrazione della SPE e derivanti dal diritto nazionale, dalla prassi e dai contratti di lavoro individuali o dai rapporti di lavoro, sono trasferiti alla SPE.
11. La SPE è registrata a norma dell'articolo 9, paragrafi 1 e 4, dell'articolo 10 e dell'articolo 11.
12. Alla trasformazione in SPE si applicano le limitazioni previste dal diritto nazionale sulla trasformazione di un'entità giuridica in una delle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso elencate nell'allegato II.

*Articolo 6*  
denominazione

0. Fatto salvo il presente regolamento, la scelta della denominazione della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
1. La denominazione della SPE è seguita dalla sigla "SPE".

Soltanto la SPE può usare la sigla "SPE".

2. In deroga al paragrafo 1, le società o altre entità giuridiche registrate in uno Stato membro prima della data di entrata in vigore del presente regolamento, la cui denominazione contenga la sigla "SPE" o sia seguita da essa, non sono tenute a cambiare la denominazione o a modificare la sigla.

*Articolo 7*  
**Sede della società**

1. La SPE ha la propria sede legale e amministrazione centrale o sede operativa principale nell'Unione europea.

Per un periodo di due anni<sup>15</sup> a decorrere dal [...] <sup>16</sup> una SPE ha la sede legale e l'amministrazione centrale e/o sede operativa principale nello stesso Stato membro<sup>17</sup>. Successivamente si applica il diritto nazionale<sup>1819</sup>.

---

<sup>15</sup> ES e NL preferiscono un periodo transitorio più lungo, ES ha indicato 5 anni; IT non può accettare nessun prolungamento del periodo transitorio.

<sup>16</sup> La data di applicazione del presente regolamento.

<sup>17</sup> AT: invece dei due anni di periodo transitorio e dell'applicazione del diritto nazionale vorrebbe soltanto l'obbligo di avere la sede legale e l'amministrazione centrale/sede operativa principale nello stesso Stato membro, rivedibile dopo cinque anni.

<sup>18</sup> FI: preferisce la versione precedente del testo (doc. 16155/09 ADD 1).

<sup>19</sup> LV, LU: riserva su questa disposizione.

*Articolo 8*

**Atto costitutivo**

1. L'atto costitutivo della SPE disciplina quanto meno gli elementi seguenti:
  - a) denominazione della SPE e indirizzo della sua sede legale;
  - b) oggetto sociale o attività d'impresa della SPE;
  - c) esercizio finanziario della SPE;
  - d) capitale della SPE;
  - e) ove applicabile, numero complessivo delle unità di capitale e, se queste hanno valore nominale, loro valore nominale;
  - e bis) diritti pecuniari e non pecuniari e obblighi collegati alle unità di capitale;
  - e ter) eventuali categorie di unità di capitale e numero di unità di ciascuna categoria;
  - equater) tipo di organo di gestione, eventuale esistenza di un consiglio di sorveglianza e loro composizione;
  - f) importo del capitale da versare all'atto della formazione;
  - g) nominativi e indirizzi dei soci fondatori, numero di unità di capitale sottoscritte da ciascuno di essi e, ove applicabile, categoria delle stesse;
  - h) importo di ciascun corrispettivo in contante, se del caso, che ciascun socio fondatore deve pagare;
  - i) valore e natura di ciascun corrispettivo in natura, se del caso, che ciascun socio fondatore deve fornire;
  - j) nominativi, indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria per identificare il primo o i primi amministratori e, nel caso, il primo o i primi revisori dei conti della SPE.
  
- 1bis. Oltre agli elementi elencati nel paragrafo 1, l'atto costitutivo della SPE può includere, fatto salvo il presente regolamento, disposizioni sulle materie elencate nell'allegato I. In tal caso, il diritto nazionale non si applica a dette materie nella misura in cui sono incluse nell'atto costitutivo.

Fatti salvi il presente regolamento e il diritto nazionale applicabile, l'atto costitutivo può includere anche disposizioni inerenti ad altre materie.

2. L'atto costitutivo della SPE è in forma scritta ed è soggetto ai requisiti formali previsti dal diritto nazionale applicabile.
3. L'atto costitutivo e le sue eventuali modifiche sono opponibili conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile.

### *Articolo 9*

#### **Formalità relative alla registrazione**

1. I soci fondatori della SPE, o la persona da loro autorizzata, richiedono la registrazione della SPE, eventualmente per via elettronica, a norma delle disposizioni del diritto nazionale applicabile.
2. Al momento della richiesta di registrazione, gli Stati membri non richiedono dati e documenti diversi dai seguenti:
  - a) denominazione della SPE e indirizzo della sua sede legale;
  - abis) numero di telefono e, nel caso, sito web e indirizzo di posta elettronica della SPE;
  - b) oggetto sociale o attività d'impresa della SPE;
  - c) nominativi, indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria, a norma del diritto nazionale applicabile, per identificare:
    - i) l'amministratore o gli amministratori della SPE;
    - ii) qualsiasi altra persona autorizzata a rappresentare la SPE nei rapporti con i terzi e nelle azioni legali;
    - iii) se la SPE ne ha uno, il revisore dei conti;

- cbis) precisazione del fatto che le persone di cui alla lettera c), punti (i) e (ii) rappresentano la SPE personalmente o collegialmente;
- cter) [soppresso]
- d) capitale della SPE e importo versato;
- e) [soppresso]
- f) numero totale di unità di capitale;
- g) se le unità di capitale hanno valore nominale, il loro valore nominale;
- gbis) eventuali categorie di unità di capitale e numero di unità di ciascuna categoria;
- h) denominazione e indirizzo delle eventuali succursali della SPE, informazioni necessarie per identificare il registro della succursale e relativo numero d'iscrizione;
- i) atto costitutivo della SPE;
- j) fatto salvo l'articolo 15, paragrafo 6, elenco dei soci;
- k) dichiarazione dell'organo di gestione oppure altra prova del pagamento del corrispettivo in contante o della fornitura del corrispettivo in natura, e relativi particolari;
- l) se del caso, dichiarazione di conformità;
- m) quando la SPE si è formata mediante trasformazione o fusione, risoluzione o atto di trasformazione o fusione che ha portato alla creazione della SPE e prova che sono soddisfatte le disposizioni del diritto nazionale applicabile in materia di tutela dei creditori e dei soci di minoranza;
- mbis) quando la SPE si è formata mediante fusione transfrontaliera, certificato preliminare alla fusione, progetto comune di fusione transfrontaliera e prova che sono soddisfatte le disposizioni del diritto nazionale applicabile in materia di tutela dei creditori e dei soci di minoranza;
- mter) estratto del casellario giudiziario o dichiarazione dell'amministratore o degli amministratori secondo cui non sono interdetti da incarichi di amministrazione.

- 2bis. Qualora gli amministratori forniscano alla SPE e/o al registro, oltre al loro indirizzo privato, un indirizzo professionale, solo quest'ultimo è comunicato ai terzi. Gli Stati membri che esigono la pubblicazione dell'indirizzo privato degli amministratori delle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso elencate nell'allegato II possono esigere tale pubblicazione anche per la SPE.
3. I documenti e i dati di cui al paragrafo 2 sono forniti nella lingua richiesta dal diritto nazionale applicabile.
4. La conformità dei documenti e dei dati della SPE al presente regolamento, all'atto costitutivo e al diritto nazionale è soggetta a un controllo che è effettuato conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile, in particolare, da un notaio, da un organo giudiziario, da un'altra autorità competente e/o mediante autocertificazione, ivi compreso da parte di un firmatario autorizzato. Sono tuttavia evitati<sup>20</sup> controlli sostanziali non necessari di documenti o dati.
5. [soppresso]
6. La registrazione della SPE è oggetto di pubblicità.

---

<sup>20</sup> SK : propone "vietati" invece di "evitati"; LV appoggia la proposta di SK - avrebbe voluto il controllo unico.

### *Articolo 9bis*

#### **Modifiche dei documenti e dati presentati per la registrazione**

1. L'organo di gestione o la persona autorizzata a rappresentare la SPE presenta al registro qualsiasi modifica dei dati o dei documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2 entro 14 giorni di calendario dal giorno in cui la modifica ha luogo. Dopo qualsiasi modifica dell'atto costitutivo, la SPE presenta al registro il testo integrale dell'atto costitutivo aggiornato.
2. Le modifiche sono presentate in conformità delle disposizioni del diritto nazionale applicabile. Si applica l'articolo 9, paragrafo 4.
3. La registrazione delle modifiche dei documenti e dati di cui all'articolo 9, paragrafo 2 è oggetto di pubblicità.

### *Articolo 10*

#### **Registrazione**

1. Ciascuna SPE è iscritta, nello Stato membro in cui ha la sede legale, in un registro designato dal diritto nazionale applicabile.
2. La SPE acquista personalità giuridica alla data in cui è iscritta nel registro.
3. Nel caso di fusione per incorporazione, la società incorporante assume la forma di SPE il giorno in cui la fusione è registrata nel registro della SPE derivante dalla fusione.
4. Il paragrafo 1 si applica alla registrazione di qualsiasi modifica dei documenti e dei dati della SPE.

## *Articolo 11*

### **Pubblicità**

1. La pubblicità dei documenti e dei dati relativi alla SPE conformemente al presente regolamento è effettuata a norma del diritto nazionale applicabile.
2. Le lettere e i moduli d'ordine della SPE, sia su carta che in formato elettronico, nonché l'eventuale sito web, riportano i seguenti dati:
  - a) informazioni necessarie per identificare il registro di cui all'articolo 10, con il numero d'iscrizione nel registro della SPE;
  - b) ragione sociale della SPE, Stato membro in cui la SPE ha la sede legale, indirizzo della sede legale e, se del caso, fatto che la società si trovi in stato di liquidazione.
  - c) capitale della SPE;
  - d) se le distribuzioni sono basate su un test di bilancio in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1 e/o una dichiarazione di solvibilità in conformità dell'articolo 21, paragrafo 4.

## *Articolo 12*

### **Responsabilità per atti compiuti prima della registrazione della SPE**

La responsabilità per atti compiuti prima della registrazione della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

## *Articolo 13*

[soppresso]

**CAPO III**  
**UNITÀ DI CAPITALE**

*Articolo 14*

**Unità di capitale**

1. Le unità di capitale detenute da ciascun socio della SPE sono registrate nell'elenco dei soci della SPE.
2. Ove applicabile, le unità di capitale che conferiscono gli stessi diritti e obblighi costituiscono una categoria.
3. Fermo restando l'articolo 28, l'adozione di una modifica all'atto costitutivo della SPE che cambia i diritti o obblighi collegati alle unità di capitale o ad una loro categoria (comprese eventuali modifiche della procedura per cambiare i diritti collegati alle unità di capitale o ad una loro categoria) richiede altresì il consenso di una maggioranza non inferiore ai due terzi dei diritti di voto collegati:
  - a) alle unità di capitale interessate dalla modifica oppure
  - b) in presenza di più categorie di unità di capitale, alle unità di ciascuna categoria interessata dalla modifica.

Qualsiasi diritto a opporsi a tale modifica dei diritti o obblighi e a ricorrere avverso la modifica è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

4. Se un'unità di capitale è di proprietà di più persone, tali persone sono considerate un socio unico in relazione alla SPE. Esse esercitano i loro diritti tramite un rappresentante comune e notificano senza indebiti ritardi all'organo di gestione della SPE il nome di tale rappresentante comune e tutte le eventuali modifiche. Fino alla notifica, è sospeso l'esercizio dei loro diritti nella SPE. Esse sono responsabili in solido degli impegni connessi all'unità di capitale.

## *Articolo 15*

### **Elenco dei soci**

1. L'organo di gestione della SPE redige un elenco dei soci. Soltanto i soci possono esercitare, nei confronti della SPE, i diritti derivanti dal presente regolamento e dall'atto costitutivo.

1bis. L'elenco dei soci contiene almeno le seguenti informazioni:

- a) nominativi, indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria, a norma del diritto nazionale applicabile, per identificare ciascun socio della SPE;
- b) numero di unità di capitale di cui ciascun socio è titolare o percentuale del capitale rappresentata dalle unità di proprietà del socio e, se le unità hanno un valore nominale, loro valore nominale;
- b bis) eventuali diritti e obblighi collegati alle unità di capitale;
- c) nel caso, se un'azione è detenuta da più persone, nominativi, indirizzi e qualsiasi altra informazione necessaria, a norma del diritto nazionale applicabile, per identificare i comproprietari e il rappresentante comune;
- d) data di acquisizione delle unità di capitale;
- e) importo di ciascun corrispettivo in contante, se del caso, che ciascun socio ha pagato o deve pagare alla società;
- f) valore e natura di ciascun corrispettivo in natura, se del caso, fornito da ciascun socio;
- g) data alla quale il socio della SPE cessa di essere tale.

2. Le voci nell'elenco dei soci includono la data in cui sono state iscritte.

Le informazioni cancellate dall'elenco dei soci e i documenti presentati dai soci sono conservate dalla SPE per 10 anni dalla data di cancellazione.

3. [soppresso]
4. Al momento della notifica scritta di una cessione di unità di capitale, l'organo di gestione iscrive il socio senza indebiti ritardi nell'elenco dei soci, nel rispetto del presente regolamento e delle norme sui divieti e limitazioni alla cessione di unità di capitale previste nell'atto costitutivo, purché il socio presenti prove della sua legittima proprietà dell'unità di capitale.
5. [soppresso]

A richiesta del socio, l'organo di gestione certifica per iscritto, senza indebiti ritardi, la sua qualità di socio della SPE e il suo pacchetto di unità di capitale.

6. L'organo di gestione tiene un elenco aggiornato dei soci che questi possono, a richiesta, esaminare. Gli Stati membri possono estendere a terzi il diritto di esaminare l'elenco, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale applicabile.

L'elenco dei soci e le relative modifiche sono conservati presso il registro e sono oggetto di pubblicità. Tuttavia, gli Stati membri possono decidere di non esigere la pubblicità di alcuni o di tutti i dati riportati nell'elenco dei soci. In tal caso, il registro fornisce ai soci o ai terzi, a richiesta, copia dell'elenco dei soci. Gli Stati membri possono prevedere che soltanto i terzi in grado di dimostrare un interesse legittimo ricevano tale copia.

7. Qualora i soci forniscano alla SPE, oltre al loro indirizzo privato, un indirizzo professionale, solo quest'ultimo può essere comunicato a terzi.

Tuttavia, gli Stati membri che esigono la pubblicazione dell'indirizzo privato dei soci delle società a responsabilità limitata aventi carattere chiuso elencate nell'allegato II possono esigere tale pubblicazione anche per la SPE.

#### *Articolo 16*

#### **Cessione di unità di capitale**

1. Fatto salvo il presente regolamento, la cessione delle unità di capitale della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.
2. Fermo restando l'articolo 28, la decisione che introduce o modifica una restrizione o un divieto in materia di cessione delle unità di capitale può essere adottata solo con il consenso di tutti i soci interessati dalla restrizione o dal divieto in questione.
3. Le unità di capitale di un socio non possono essere acquistate da un altro socio a meno che non siano pienamente pagate.

#### *Articolo 17*

[soppresso]

#### *Articolo 18*

[soppresso]

**CAPO IV**  
**CAPITALE**

*Articolo 19*

**Capitale**

1. Senza pregiudizio dell'articolo 43, il capitale della SPE è espresso in euro.
2. Il capitale della SPE è pienamente sottoscritto.
3. Il capitale della SPE è di almeno 1 EUR.

Gli Stati membri possono fissare per le SPE registrate nel loro territorio un requisito patrimoniale minimo superiore all'importo indicato nel primo comma. Esso non può tuttavia essere superiore a 8.000 EUR<sup>21</sup>.

- 3bis. La Commissione, due anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, analizza l'effetto della facoltà accordata agli Stati membri di fissare requisiti patrimoniali minimi diversi entro il limite di cui al paragrafo 3.
4. Ove applicabile, le unità di capitale non possono essere emesse a un prezzo inferiore al loro valore nominale o, in mancanza di questo, al valore contabile.

---

<sup>21</sup> FR: ritiene l'importo di 8.000 EUR troppo elevato; AT: lo ritiene troppo esiguo.

**Corrispettivo per le unità di capitale**

1. In caso di unità di capitale acquisite per un corrispettivo in contante, il socio paga all'acquisizione almeno il 25% del loro valore. Un premio di emissione dev'essere in ogni caso pagato integralmente all'acquisizione dell'unità di capitale.

Tuttavia, all'atto della formazione, un importo almeno equivalente al requisito patrimoniale minimo fissato a norma dell'articolo 19, paragrafo 3 dallo Stato membro in cui la SPE ha la sede legale è pagato al momento dell'acquisizione delle unità di capitale. Se il capitale della SPE è superiore al requisito patrimoniale minimo in tale Stato membro, è pagato anche il 25% dell'importo del superamento del requisito patrimoniale minimo.

Il socio paga il saldo del corrispettivo quando sollecitato in tal senso dall'organo di gestione, salvo se altrimenti previsto dall'atto costitutivo. Il corrispettivo è comunque pagato integralmente al più tardi 3 anni dopo la data di acquisizione dell'unità di capitale.

- 1bis. In caso di unità di capitale acquisite per un corrispettivo in natura, il socio fornisce la totalità del corrispettivo all'acquisizione dell'unità di capitale.

Gli Stati membri possono disporre che il corrispettivo in natura sia valutato da un esperto indipendente.

2. Le prestazioni di lavoro o di servizi non possono essere accettate come corrispettivi in natura.
3. Salvo nel caso di una riduzione del capitale, i soci non possono essere sollevati dall'obbligo di pagare o fornire il corrispettivo convenuto.

#### *Articolo 21*

#### **Distribuzioni**

1. La SPE non può effettuare nessuna distribuzione a favore dei soci se, alla data di chiusura dell'ultimo esercizio, l'attivo netto quale risulta dai conti annuali della SPE è o potrebbe diventare, in seguito a tale distribuzione, inferiore all'importo del capitale aumentato delle riserve che l'atto costitutivo della SPE non permette di distribuire. Il calcolo si basa sull'ultimo bilancio adottato. È tenuto conto delle variazioni del capitale o delle riserve non distribuibili intervenute dopo la data di chiusura dell'esercizio. L'importo del capitale è diminuito dell'importo del capitale non pagato, quando quest'ultimo non è contabilizzato all'attivo del bilancio.
2. L'importo di una distribuzione a favore dei soci non può superare l'importo del risultato dell'ultimo esercizio chiuso, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati su riserve disponibili a tal fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme iscritte in riserva conformemente all'atto costitutivo della SPE. Il calcolo si basa sull'ultimo bilancio adottato.
3. Quando l'atto costitutivo ammette il versamento di acconti sui dividendi, si applicano le seguenti disposizioni;
  - i) esiste una situazione contabile che dimostri che i fondi disponibili per la distribuzione sono sufficienti,

- ii) l'importo da distribuire non può superare l'importo dei risultati realizzati dalla fine dell'ultimo esercizio per cui sono stati stabiliti i conti annuali, aumentato degli utili degli esercizi precedenti e dei prelievi effettuati sulle riserve disponibili a tal fine e diminuito delle perdite degli esercizi precedenti e delle somme da iscrivere in riserva conformemente all'atto costitutivo della SPE.
4. Gli Stati membri possono esigere che, almeno 15 giorni prima che i soci adottino la risoluzione di procedere a una distribuzione, a norma dell'articolo 28, paragrafo 1, lettera e), l'organo di gestione certifichi per iscritto che, a seguito di un'analisi completa delle attività e prospettive della SPE, gli amministratori sono giunti alla ragionevole conclusione che la SPE sarà in grado di pagare i propri debiti alla scadenza, nel quadro della normale attività operativa, nell'anno successivo alla data della distribuzione proposta ("dichiarazione di solvibilità"). La dichiarazione di solvibilità dev'essere firmata dall'organo di gestione e ne deve essere consegnata copia ai soci prima dell'adozione della risoluzione sulla distribuzione.

Il certificato di solvibilità è reso pubblico a norma della direttiva 68/151/CEE del Consiglio del 9 marzo 1968.

#### *Articolo 22*

#### **Recupero delle distribuzioni**

Qualsiasi socio che abbia ricevuto distribuzioni deve restituire tali distribuzioni alla SPE, purché questa dimostri che il socio era a conoscenza, o, considerate le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che la distribuzione è stata operata in violazione dell'articolo 21 o del fatto che il certificato di solvibilità non avrebbe dovuto essere rilasciato.

## *Articolo 23*

### **Unità di capitale proprie**

1. La SPE non sottoscrive, né direttamente né indirettamente, unità di capitale proprie.
2. Una SPE può acquistare unità di capitale proprie, salvo che l'atto costitutivo non preveda altrimenti.

La SPE può acquistare unità di capitale proprie soltanto attingendo dall'importo disponibile per la distribuzione a norma dell'articolo 21. Le unità di capitale non possono essere acquistate dalla SPE a meno che non siano pienamente pagate.

La SPE avrà sempre almeno un'unità di capitale che conferisce diritto di voto detenuta da un socio non appartenente alla SPE.

Si applica l'articolo 22.

3. Il diritto di voto ed altri diritti pecuniari e non pecuniari collegati alle unità di capitale proprie della SPE sono sospesi mentre la SPE è il proprietario registrato delle proprie unità di capitale.
  4. [soppresso]
  5. Le unità di capitale acquistate dalla SPE in violazione del presente regolamento o dell'atto costitutivo sono cedute o cancellate entro un anno dalla loro acquisizione.
- 5bis. Se la SPE cancella le unità di capitale proprie, il suo capitale è ridotto di conseguenza. A tal fine si applica l'articolo 24.

6. Il presente articolo si applica *mutatis mutandis* a qualsiasi unità di capitale sottoscritta o acquistata da una persona che agisce in nome proprio ma per conto della SPE o da un'entità giuridica in cui la SPE dispone della maggioranza dei diritti di voto o può esercitare un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 24bis della direttiva 77/91/CEE.

#### *Articolo 24*

#### **Riduzione del capitale**

0. Il capitale di una SPE può essere ridotto per compensare perdite o per effettuare una distribuzione a favore dei soci.
1. La risoluzione dei soci sulla riduzione del capitale specifica lo scopo della riduzione stessa.

Se lo scopo della riduzione di capitale è una distribuzione a favore dei soci, l'organo di gestione della SPE notifica direttamente ai creditori noti tale riduzione, senza indebiti ritardi.

La risoluzione dei soci è oggetto di pubblicità.

2. Il capitale non può scendere al di sotto dell'importo determinato dagli Stati membri conformemente all'articolo 19, paragrafo 3.
- 2bis. Ad eccezione del caso in cui lo scopo della riduzione di capitale è compensare le perdite subite dalla SPE, i creditori i cui crediti sono precedenti alla pubblicazione della risoluzione e non sono scaduti alla data di tale risoluzione hanno il diritto di chiedere alla SPE di fornire loro garanzie adeguate.

Le richieste di adeguate garanzie sono presentate entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione della risoluzione.

La SPE deve fornire garanzie adeguate se il creditore dimostra, in modo credibile, che la riduzione del capitale pregiudica i suoi diritti e che la SPE non gli ha fornito garanzie adeguate. Gli Stati membri possono tuttavia prescrivere che i creditori hanno sempre il diritto di ottenere adeguate garanzie dalla SPE. In tal caso non si applicano le disposizioni del paragrafo 3.

L'organo di gestione risponde alla richiesta di garanzie adeguate presentata dal creditore entro 30 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta.

3. Se la SPE non fornisce garanzie adeguate o se il creditore ritiene insoddisfacente la garanzia, il creditore ha il diritto di rivolgersi al giudice competente affinché ordini alla SPE di fornirgli garanzie adeguate. L'istanza è presentata entro 30 giorni di calendario dalla risposta della SPE o, in caso di mancata risposta, entro 60 giorni di calendario dalla presentazione della richiesta.

Il giudice può ordinare alla SPE di fornire garanzie se il creditore dimostra in modo credibile che la riduzione del capitale pregiudica i suoi diritti e che non ha ottenuto garanzie adeguate dalla SPE.

- 3bis. Si può altresì applicare qualsiasi garanzia ulteriore fornita ai creditori ai sensi del diritto nazionale applicabile mediante conferma della riduzione di capitale ordinata dal giudice.

4. Una riduzione del capitale avviene come segue:
- a) [soppresso]
  - abis) se, in conformità del paragrafo 2bis, terzo comma, gli Stati membri dispongono che i creditori hanno sempre il diritto di ottenere adeguate garanzie, non appena la SPE ha soddisfatto tutti gli obblighi riguardo alla fornitura di tali garanzie;
  - b) se nessun creditore presenta domanda alla SPE entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione della risoluzione dei soci, il trentunesimo giorno di calendario successivo a tale pubblicazione;
  - c) se la SPE ha creditori al momento in cui viene adottata la risoluzione e un creditore presenta una domanda alla SPE entro 30 giorni di calendario dalla pubblicazione della risoluzione dei soci, e non viene presentata istanza al giudice, il novantunesimo giorno dalla pubblicazione della risoluzione;
  - d) se la SPE ha creditori al momento in cui viene adottata la risoluzione, un creditore presenta una domanda alla SPE e viene presentata istanza al giudice entro il termine fissato al paragrafo 3, il primo giorno in cui la SPE si è conformata a tutti gli ordini del giudice competente di fornire garanzie adeguate o, se precedente, il primo giorno in cui il giudice ha determinato, in relazione a tutte le istanze, che la SPE non è tenuta a fornire alcuna garanzia.

5. Se, a seguito della riduzione del capitale, si effettua una distribuzione ai soci, si applicano di conseguenza l'articolo 21, paragrafi 1 e 4, e l'articolo 22.
6. Se la finalità di una riduzione del capitale è compensare le perdite sostenute dalla SPE, l'importo ridotto può essere utilizzato solo a tal fine e non è distribuito ai soci.
7. La riduzione di capitale è oggetto di pubblicità.

*Articolo 25*

[soppresso]

*Articolo 26*

**Conti e revisione legale**

1. Una SPE è soggetta agli obblighi previsti dal diritto nazionale applicabile per quanto riguarda la preparazione, la presentazione, la revisione e la pubblicazione dei conti.
2. L'organo di gestione tiene i libri contabili della SPE.

*CAPO V*  
**ORGANIZZAZIONE DELLA SPE**

*Articolo 27*

**Disposizioni generali**

1bis. Il principale organo decisionale della SPE è l'assemblea generale dei soci.

1ter. [soppresso]

1quater. La SPE ha un organo di gestione.

Fatto salvo il terzo comma l'organo di gestione può esercitare tutti i poteri della SPE che il presente regolamento o l'atto costitutivo non attribuiscono ai soci o, in caso, al consiglio di sorveglianza.

Tuttavia in una SPE in cui i poteri dell'organo di gestione e/o dei soci sono parzialmente disciplinati dal diritto nazionale applicabile, l'organo di gestione può esercitare tutti i poteri della SPE che il presente regolamento, l'atto costitutivo o il diritto nazionale applicabile non attribuiscono ai soci o, in caso, al Consiglio di sorveglianza.

1quinquies. Le decisioni dell'organo di gestione sono registrate per iscritto.

2. [soppresso]

3. Se l'organo di gestione della SPE è costituito dal consiglio di amministrazione la SPE non ha un consiglio di sorveglianza.

3bis. Se alla SPE si applica un sistema di partecipazione dei dipendenti stabilito in conformità del diritto nazionale applicabile, la SPE ha un consiglio di amministrazione o un consiglio di sorveglianza, come richiesto dal diritto nazionale applicabile.

Se alla SPE si applica un sistema transnazionale di partecipazione dei dipendenti in conformità del presente regolamento, la SPE ha un consiglio di amministrazione o un consiglio di sorveglianza che prevede l'esercizio dei diritti di partecipazione.

4. Gli Stati membri possono consentire alle SPE registrate nel loro territorio di avere uno o più amministratori responsabili della gestione, i quali saranno responsabili della gestione quotidiana alle medesime condizioni previste per le società a responsabilità limitata a carattere chiuso di cui all'allegato II.

#### *Articolo 28*

#### **Risoluzioni dell'assemblea generale dei soci**

1. Almeno i punti seguenti sono decisi tramite risoluzione dell'assemblea generale dei soci:
  - a) [soppresso]
  - b) [soppresso]
  - c) [soppresso]
  - d) approvazione dei conti annuali;

- e) distribuzione ai soci;
- f) acquisizione di unità di capitale proprie;
- g) incremento del capitale;
- h) riduzione del capitale;
- i) nomina e revoca di amministratori e durata del loro mandato, salvo che l'atto costitutivo prescriva che i membri dell'organo di gestione siano nominati e la durata del loro mandato sia stabilita dal consiglio di sorveglianza;
- j) nomina e revoca del revisore dei conti, se la SPE ne ha uno;
- k) trasferimento della sede legale della SPE in un altro Stato membro;
- l) [soppresso]
- m) [soppresso]
- n) scioglimento;
- o) modifiche dell'atto costitutivo;
- obis) applicazione alla SPE delle disposizioni di riferimento di cui all'articolo 35quinquies, senza negoziati preliminari.

1bis0. Gli Stati membri possono disporre che non è necessario approvare i conti annuali tramite una risoluzione dell'assemblea generale dei soci.

1bis. La lettera i) del paragrafo 1 non si applica agli amministratori nominati o revocati dai dipendenti.

2. A meno che l'atto costitutivo della SPE non prescriva una maggioranza più consistente, le risoluzioni sui punti di cui alle lettere f), g), h), k), n) e o) del paragrafo 1 sono adottate a maggioranza qualificata di almeno due terzi dei diritti di voto totali collegati alle unità di capitale della SPE.

A meno che l'atto costitutivo della SPE non prescriva altrimenti le risoluzioni sui punti di cui alle lettere d), e) e obis) e sulla revoca di amministratori, revisori e durata del loro mandato, di cui alle lettere i) e j)), sono adottate a maggioranza semplice dei diritti di voto totali collegati alle unità di capitale della SPE.

Quanto alla nomina di amministratori e revisori, si considera nominata la persona che ottiene la maggioranza dei voti se non altrimenti previsto dall'atto costitutivo.

Le unità di capitale proprie della SPE e le unità di capitale dei soci il cui diritto di voto è sospeso sono escluse dal calcolo del quorum e dei voti espressi.

3. Fatto salvo il paragrafo 2 dell'articolo 30 l'adozione di risoluzioni non richiede la convocazione di un'assemblea generale. L'organo di gestione fornisce a tutti i soci le proposte di risoluzioni con le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione informata. Le risoluzioni sono registrate per iscritto e sono soggette ai requisiti formali previsti dal diritto nazionale applicabile. Copie delle decisioni adottate e i risultati delle votazioni sono inviati a ciascun socio.
4. Le risoluzioni dei soci sono conformi al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE.

Il diritto dei soci di contestare le risoluzioni è disciplinato dal diritto nazionale applicabile.

5. Se la SPE ha un unico socio, quest'ultimo esercita i diritti e adempie agli obblighi dell'assemblea generale della SPE di cui al presente regolamento e all'atto costitutivo della SPE.
6. Le risoluzioni sui punti di cui al paragrafo 1 sono oggetto di pubblicità.
7. Le risoluzioni sono opponibili conformemente alle disposizioni del diritto nazionale applicabile.

### *Articolo 29*

#### **Diritti di informazione dei soci**

1. I soci hanno il diritto di porre domande all'organo di gestione in merito:
  - a) ai punti dell'ordine del giorno dell'assemblea generale;
  - b) alle proposte di risoluzioni;
  - c) a qualsiasi materia importante relativa alle attività della SPE.

L'organo di gestione comunica a tutti i soci le domande e relative risposte. L'organo di gestione può fornire una risposta complessiva a domande sullo stesso tema. La risposta si considera fornita se le pertinenti informazioni sono disponibili sul sito Internet della SPE in un formato domanda-risposta.

2. L'organo di gestione può rifiutarsi di rispondere solo se, in caso contrario, potrebbe provocare gravi danni agli interessi commerciali della SPE, riservatezza compresa. Il rifiuto di accesso alle informazioni è motivato per iscritto e comunicato a tutti i soci.

*Articolo 30*

**Diritto di richiedere una risoluzione e diritto di convocare un'assemblea generale**

1. I soci che detengono almeno il 5% dei diritti di voto collegati alle unità di capitale della SPE hanno il diritto di richiedere all'organo di gestione di presentare ai soci una proposta di risoluzione. L'atto costitutivo può prevedere una soglia inferiore al 5%.

La richiesta deve indicare le ragioni e specificare le questioni che dovrebbero essere oggetto di tale risoluzione.

2. I soci che detengono almeno il 10% dei diritti di voto collegati alle unità di capitale della SPE hanno il diritto di richiedere all'organo di gestione di convocare un'assemblea generale. L'atto costitutivo può prevedere una soglia inferiore al 10%.

La richiesta deve indicare le ragioni e specificare i punti che dovrebbero essere all'ordine del giorno dell'assemblea generale.

3. I diritti di voto collegati alle unità di capitale proprie della SPE e alle unità di capitale dei soci il cui diritto di voto è sospeso sono esclusi dal calcolo delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.

*Articolo 30 bis*

[soppresso]

*Articolo 31*

**Amministratori**

1. Solo una persona fisica può essere un amministratore della SPE.
2. [soppresso]
- 2bis. [soppresso]
3. Una persona che, in base al diritto nazionale, è interdetta dalla funzione di amministratore di una società per legge o in seguito a una decisione giudiziaria o amministrativa di uno Stato membro non può diventare o svolgere la funzione di amministratore di una SPE.
- 3bis. Qualsiasi limitazione applicata a una persona che era, è o intende diventare amministratore di una società si applica altresì alla persona che deve diventare amministratore di una SPE. Qualsiasi limitazione che si applichi a una società il cui amministratore è detta persona si applica anche alla SPE.
4. L'interdizione o la limitazione di una persona che svolge la funzione di amministratore della SPE è disciplinata dal diritto nazionale applicabile.

*Articolo 32*

[soppresso]

*Articolo 33*

[soppresso]

#### Articolo 34

### **Rappresentanza della SPE nei confronti dei terzi**

1. L'organo di gestione ha il potere generale di rappresentanza della SPE nei confronti dei terzi.
2. Gli atti compiuti dall'organo di gestione sono vincolanti per la SPE anche se esulano dal suo oggetto sociale. Salvo se altrimenti previsto dall'atto costitutivo della SPE, il potere generale di rappresentanza della SPE è esercitato individualmente dai membri dell'organo di gestione. Qualsiasi limitazione dei poteri dei membri dell'organo di gestione diversi da quello di rappresentanza congiunta esercitata da due o più membri dell'organo di gestione non può essere opposta a terzi anche se è stata oggetto di pubblicità.
3. L'organo di gestione può autorizzare un terzo a rappresentare la SPE, salvo che l'atto costitutivo preveda altrimenti.

### **CAPO VI**

#### **PARTECIPAZIONE DEI DIPENDENTI**

#### Articolo 35

### **Disposizioni generali<sup>22</sup>**

1. La SPE è soggetta alle regole in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, applicabili nello Stato membro in cui ha la propria sede legale, fatte salve le disposizioni del presente articolo.

---

<sup>22</sup> EE, IT, PL: riserva su questo articolo; EE: non può accettare la partecipazione dei dipendenti quando la SPE è formata *ex nihilo* né può accettare l'abbassamento della soglia.

1bis. Si applicano gli articoli da 35bis a 35quinquies se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

- a) la SPE, per un periodo continuativo di tre mesi dopo la registrazione, ha avuto
  - almeno 500 dipendenti<sup>23</sup> e, almeno la metà di essi lavora abitualmente in uno Stato membro che garantisce diritti di partecipazione dei dipendenti di livello superiore a quello garantito ai dipendenti nello Stato membro in cui la SPE ha la propria sede legale; o
- b) in caso di trasferimento della sede legale della SPE
  - almeno un terzo dei dipendenti lavora abitualmente nello Stato membro di origine al momento della sua registrazione nello Stato membro ospitante; e
  - ai dipendenti dello Stato membro di origine erano garantiti diritti di partecipazione di livello superiore a quello garantito ai dipendenti nello Stato membro ospitante.

Tuttavia se al momento del trasferimento si applica nella SPE un sistema transnazionale di partecipazione dei dipendenti, stabilito in conformità del presente articolo, questo sistema continua ad essere applicato a trasferimento avvenuto se null'altro è stato convenuto tra la SPE e la delegazione speciale di negoziazione.

1ter. Almeno ogni tre anni l'organo di gestione della SPE procede a un controllo per decidere se le condizioni di cui alla lettera a) del paragrafo 1bis sono soddisfatte.

2. [soppresso]

---

<sup>23</sup> HU, NL, AT, FI: la soglia di 500 dipendenti è ancora troppo alta.

3. Se una SPE partecipa a una fusione transfrontaliera si applicano le disposizioni legislative degli Stati membri che recepiscono la direttiva 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
4. Gli Stati membri adottano le misure appropriate, conformemente alla normativa comunitaria, per impedire lo sviamento delle procedure di costituzione di una SPE al fine di privare i dipendenti dei diritti in materia di partecipazione o di negare loro tali diritti.

#### Articolo 35bis

##### **Elezione o nomina dei membri di una delegazione speciale di negoziazione**

1. Quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1bis, in relazione alla formazione della SPE o al controllo ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1ter, l'organo di gestione della SPE adotta le misure necessarie, anche fornendo le informazioni necessarie per istituire una delegazione speciale di negoziazione (per esempio il numero di dipendenti in ogni Stato membro interessato), al fine di avviare con i rappresentanti dei dipendenti i negoziati sulle modalità di partecipazione dei dipendenti alla SPE.
2. È istituita una delegazione speciale di negoziazione che rappresenta i dipendenti della SPE.
  - a) I membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o nominati.

Nell'elezione o nella nomina dei membri della delegazione speciale di negoziazione deve essere garantito che i membri siano eletti o nominati in proporzione al numero di dipendenti impiegati in ciascuno Stato membro, assegnando a ciascuno Stato membro un seggio per ogni quota, pari al 10% o sua frazione, del numero di dipendenti impiegati nell'insieme degli Stati membri interessati. Di conseguenza vi sarà almeno un rappresentante proveniente da ciascuno Stato membro interessato, ad eccezione dei casi di cui al punto (ebis);

- b) [soppresso]
- c) Gli Stati membri stabiliscono le modalità di elezione o nomina dei membri della delegazione speciale di negoziazione che devono essere eletti o nominati nel loro territorio.

Gli Stati membri assicurano che i dipendenti, anche se privi di un rappresentante per motivi indipendenti dalla loro volontà, abbiano il diritto di eleggere o di nominare i membri della delegazione speciale di negoziazione.

- d) Gli Stati membri possono prevedere che facciano parte della delegazione speciale di negoziazione membri dei sindacati, indipendentemente dal fatto che siano o non siano dipendenti della SPE.
- e) I membri della delegazione speciale di negoziazione sono eletti o nominati entro tre mesi dalla data in cui sono soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 35, paragrafo 1.

e bis) I dipendenti di uno o più Stati membri possono astenersi dal partecipare alla formazione della delegazione speciale di negoziazione. Gli Stati membri stabiliscono le modalità che si dovranno seguire nel loro territorio per astenersi dal partecipare alla formazione della delegazione speciale di negoziazione. I dipendenti che non sono riusciti a eleggere o nominare uno o più membri nel termine prescritto alla lettera e) non sono presi in considerazione all'assegnazione dei seggi in seno alla delegazione speciale di negoziazione o allorché questa delegazione adotta decisioni ai sensi dell'articolo 35 ter, paragrafi 2 e 3.

- e ter) Se i dipendenti di uno o più Stati membri non sono riusciti a eleggere o nominare uno o più membri conformemente alla lettera e bis) il termine prescritto alla lettera e) è prorogato di un mese al fine di assegnare il o i seggi restanti nella delegazione speciale di negoziazione agli altri membri.
- f) Se nessun membro della delegazione speciale di negoziazione è eletto o nominato entro il termine di cui alla lettera e) la SPE è soggetta alle norme in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, applicabili nello Stato membro in cui ha sede legale.
- g) I dipendenti che si sono astenuti dall'esercitare il loro diritto di partecipazione ai sensi della lettera e bis) possono rientrare nel sistema transnazionale di partecipazione dei dipendenti allorché questi ultimi eleggono, nominano, raccomandano o si oppongono alla nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza conformemente all'accordo sulle modalità di partecipazione dei dipendenti di cui all'articolo 35quinquies, paragrafo 6.

#### Articolo 35ter

#### **Procedura di negoziato**

1. L'organo di gestione della SPE e la delegazione speciale di negoziazione determinano, tramite accordo scritto, le modalità di partecipazione dei dipendenti alla SPE.
2. Fatto salvo il paragrafo 3, la delegazione speciale di negoziazione decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, purché tale maggioranza rappresenti la maggioranza assoluta dei dipendenti della SPE. Ogni membro dispone di un voto.

3. La delegazione speciale di negoziazione ha il diritto di decidere, alla maggioranza dei due terzi dei suoi membri che rappresenti almeno due terzi dei dipendenti della SPE e che comprenda i voti di membri che rappresentano i dipendenti di almeno due Stati membri,
  - a) di ridurre i diritti di partecipazione nell'accordo sulle modalità di partecipazione dei dipendenti rispetto a quanto previsto negli Stati membri interessati; o
  - b) di non avviare negoziati o porre termine a negoziati già avviati e di attenersi alle norme in materia di partecipazione dei dipendenti, se esistenti, applicabili nello Stato membro in cui la SPE ha la propria sede legale.
  
4. I negoziati iniziano subito dopo l'istituzione della delegazione speciale di negoziazione e possono proseguire nei sei mesi successivi.

Le parti possono decidere di comune accordo di prorogare i negoziati oltre il periodo di sei mesi, fino ad un anno in totale, a decorrere dall'istituzione della delegazione speciale di negoziazione.

- 4bis. Ai fini dei negoziati la delegazione speciale di negoziazione può chiedere di essere assistita da esperti di propria scelta. Tali esperti possono partecipare alle riunioni negoziali con funzioni di consulenza su richiesta della suddetta delegazione.
  
5. Le spese relative al funzionamento della delegazione speciale di negoziazione e, in generale, ai negoziati sono sostenute dalla SPE, in modo da consentire alla delegazione speciale di negoziazione di espletare adeguatamente la propria missione. La SPE può limitarsi a sostenere le spese per un solo esperto.

**Accordo sulle modalità di partecipazione dei dipendenti**

1. L'organo di gestione della SPE e la delegazione speciale di negoziazione negoziano con spirito di cooperazione per raggiungere un accordo sulle modalità di partecipazione dei dipendenti alla SPE.
2. L'accordo tra l'organo di gestione della SPE e la delegazione speciale di negoziazione comprende almeno quanto segue:
  - a) il campo d'applicazione dell'accordo stesso;
  - b) le disposizioni per la partecipazione dei dipendenti, in particolare il numero di membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della SPE che i dipendenti saranno autorizzati ad eleggere, nominare, raccomandare o alla cui nomina potranno opporsi, le procedure per tale elezione, nomina, raccomandazione o opposizione da parte dei dipendenti, nonché i loro diritti;
  - b bis) le modalità di inclusione dei dipendenti che si sono astenuti dall'esercitare il loro diritto di partecipazione ai sensi dell'articolo 35bis, paragrafo 2, lettera e bis), nel processo di nomina, elezione, raccomandazione od opposizione alla nomina dei nuovi membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza;
  - c) la data di entrata in vigore dell'accordo, la durata, i casi in cui l'accordo dovrebbe essere rinegoziato, la procedura per rinegoziarlo e le conseguenze di un fallimento dei negoziati per un nuovo accordo.

L'accordo non è soggetto alle disposizioni di riferimento di cui all'articolo 35quinquies, salvo che sia convenuto altrimenti.

*Articolo 35quinquies*

**Disposizioni di riferimento**

1. Le disposizioni di riferimento stabilite nel presente articolo si applicano come segue:
  - a) con l'accordo delle parti;
  - b) allorché entro il termine di cui all'articolo 35ter, paragrafo 4
    - i) non è stato raggiunto un accordo e
    - ii) la delegazione speciale di negoziazione non ha adottato la decisione di cui all'articolo 35 ter, paragrafo 3ter.
    - iii) [soppresso]
  - c) allorché, soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 35, paragrafo 1bis, la SPE ha il diritto di decidere, senza negoziati preliminari, di essere direttamente assoggettata alle disposizioni di riferimento.

1bis. [soppresso]

2. I dipendenti della SPE hanno il diritto di eleggere, nominare, raccomandare od opporsi alla nomina di un numero di membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della SPE pari alla percentuale applicabile nello Stato membro interessato che garantisce diritti di partecipazione di livello superiore<sup>24</sup>.
3. Nel caso in cui per la partecipazione dei dipendenti si applichino le disposizioni di riferimento e nonostante tali disposizioni, gli Stati membri possono limitare ad un terzo la percentuale dei rappresentanti dei dipendenti in seno al consiglio di amministrazione o al consiglio di sorveglianza della SPE.

---

<sup>24</sup> EE, LT: sostituire "diritti di partecipazione di livello superiore" con "in cui lavora abitualmente la maggior parte dei dipendenti".

- 3bis. Se la legislazione degli Stati membri interessati prevede più di una forma di partecipazione la delegazione speciale di negoziazione decide quale di queste debba essere introdotta nella SPE. In mancanza di una decisione al riguardo gli Stati membri possono decidere sulle disposizioni applicabili alle SPE registrate nel loro territorio. La delegazione speciale di negoziazione comunica alla SPE le decisioni adottate ai sensi del presente paragrafo.
4. La ripartizione dei seggi del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza tra i membri rappresentanti dei dipendenti nei vari Stati membri o le modalità secondo cui i dipendenti della SPE possono raccomandare la nomina dei membri di detti organi od opporvisi sono decise dalla delegazione speciale di negoziazione, in funzione della percentuale di dipendenti della SPE impiegati in ciascuno Stato membro interessato.
5. Ogni membro del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza della SPE, eletto, nominato o raccomandato dalla delegazione speciale di negoziazione, ha gli stessi diritti ed obblighi dei membri che rappresentano i soci della SPE e che non sono amministratori responsabili della gestione, compreso il diritto di voto.
6. Quando i dipendenti eleggono, nominano, raccomandano o si oppongono alla nomina di nuovi membri del consiglio di amministrazione o del consiglio di sorveglianza si costituisce una delegazione speciale di negoziazione ai sensi dell'articolo 35bis.

**CAPO VII**  
**TRASFERIMENTO DELLA SEDE LEGALE DELLA SPE**

Articolo 36

**Disposizioni generali**

1. La sede legale della SPE può essere trasferita in un altro Stato membro conformemente al presente capo.

Il trasferimento della sede legale della SPE non determina lo scioglimento della SPE o qualsiasi sospensione o perdita della personalità giuridica della SPE, né influisce su alcun diritto od obbligo vigente prima del trasferimento.

2. Una SPE non può trasferire la propria sede legale se sono stati avviati nei suoi confronti procedimenti per scioglimento, liquidazione, insolvenza o sospensione dei pagamenti o procedimenti simili, o se nei suoi confronti le autorità competenti hanno adottato provvedimenti preventivi per evitare l'apertura di tali procedimenti.
3. Il trasferimento acquisisce efficacia alla data di registrazione della SPE nello Stato membro ospitante. Da tale data, per le questioni di cui all'articolo 4, paragrafi 2, 3 e 4 la SPE è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro ospitante.
4. Rispetto a qualsiasi controversia anteriore al trasferimento della sede legale, si considera che la SPE, successivamente alla registrazione di cui al paragrafo 3, ha sede legale nello Stato membro di origine anche se è chiamata in giudizio dopo il trasferimento.

## Articolo 37

### **Procedura di trasferimento**

1. L'organo di gestione della SPE che progetta il trasferimento redige una proposta di trasferimento che includa quanto meno le informazioni seguenti:
  - a) la denominazione della SPE, l'indirizzo della sua sede legale nello Stato membro di origine, le informazioni necessarie per identificare il registro di cui all'articolo 10 e il numero della SPE nel registro;
  - b) la denominazione proposta della SPE e l'indirizzo della sede legale proposta nello Stato membro ospitante;
  - c) l'atto costitutivo proposto per la SPE nello Stato membro ospitante;
  - d) il calendario proposto per il trasferimento;
  - e) le conseguenze probabili del trasferimento per i dipendenti e le misure proposte che li riguardano;
  - f) laddove appropriato, misure dettagliate in merito al trasferimento dell'amministrazione centrale o della sede operativa principale della SPE;
  - fbis) diritti eventualmente previsti a tutela dei soci e/o dei creditori.
  
2. Almeno un mese prima dell'adozione della risoluzione dei soci di cui all'articolo 28, paragrafo 1, lettera k), l'organo di gestione della SPE:
  - a) presenta la proposta di trasformazione a ciascuno dei soci e dei rappresentanti dei dipendenti o, quando non vi siano tali rappresentanti, ai dipendenti della SPE a fini di esame e la mette a disposizione dei creditori;
  - b) rende pubblica la proposta di trasferimento.

3. L'organo di gestione della SPE redige una relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento proposto nonché le sue conseguenze per i soci, i creditori e i dipendenti. La relazione è presentata ai soci e ai rappresentanti dei dipendenti o, qualora non vi siano tali rappresentanti, direttamente ai dipendenti insieme alla proposta di trasferimento. Contestualmente, la relazione è messa a disposizione dei creditori nella sede legale della SPE.

L'organo di gestione allega alla relazione il parere dei rappresentanti dei dipendenti sul trasferimento se lo riceve entro 21 giorni di calendario dalla data di presentazione della relazione.

4. I soci possono riservarsi il diritto di subordinare l'attuazione del trasferimento all'espressa ratifica degli accordi relativi alla partecipazione dei dipendenti nello Stato membro ospitante.
5. La tutela degli eventuali soci di minoranza che si oppongono al trasferimento e dei creditori della SPE è disciplinata dalla legislazione dello Stato membro di origine.

## Articolo 38

### **Controllo della legittimità del trasferimento**

1. Ciascuno Stato membro designa un'autorità competente che controlli la legittimità del trasferimento.
2. L'autorità competente dello Stato membro di origine rilascia un certificato attestante l'adempimento degli atti e delle formalità preliminari al trasferimento.

2bis. L'autorità competente dello Stato membro di origine può opporsi al trasferimento della sede legale entro il termine di un mese di cui all'articolo 37. L'opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico.

Se una SPE è sottoposta al controllo di un'autorità nazionale di vigilanza finanziaria conformemente alle direttive comunitarie, il diritto di opporsi al trasferimento di sede legale si applica anche a tale autorità.

L'opposizione deve poter formare oggetto di impugnazione dinanzi ad un'autorità giudiziaria.

3. Entro un mese dal ricevimento del certificato di cui al paragrafo 2, la SPE presenta i seguenti documenti e dati all'autorità competente dello Stato membro ospitante:
  - a) il certificato di cui al paragrafo 2;
  - b) la proposta di trasferimento approvata dai soci;
  - c) i dati e i documenti di cui all'articolo 9, paragrafo 2, lettere da a) ad m) e mter).

Si applicano di conseguenza l'articolo 9 e l'articolo 10, paragrafi 1 e 4.

4. Entro un lasso di tempo stabilito dagli Stati membri, non superiore a un mese dal ricevimento dei documenti e dei dati di cui al paragrafo 3, l'autorità competente dello Stato membro ospitante decide se tali documenti e dati sono completi e se sono state rispettate le pertinenti disposizioni legislative dello Stato membro ospitante. In caso affermativo l'autorità competente dello Stato membro ospitante adotta le misure necessarie per la registrazione della SPE.

5. [soppresso]
6. Utilizzando il modulo di notifica di cui all'allegato III, l'autorità competente dello Stato membro ospitante notifica, senza ritardi indebiti, la registrazione della SPE nello Stato membro ospitante all'autorità competente responsabile per la cancellazione della SPE dal registro dello Stato membro di origine.

La cancellazione dal registro avviene subito dopo che è stata ricevuta la notifica, non prima.

7. Le registrazioni nello Stato membro ospitante e le cancellazioni dal registro dello Stato membro di origine sono oggetto di pubblicità.
- 7bis. La pubblicazione della nuova registrazione di una SPE rende la nuova sede legale opponibile ai terzi. Tuttavia, finché non sia stata pubblicata la cancellazione della SPE dal registro dello Stato membro di origine, i terzi possono continuare a far riferimento alla vecchia sede legale, a meno che la SPE dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede.

*Articolo 39*  
[soppresso]

## **CAPO VIII**

### **RISTRUTTURAZIONE, SCIoglIMENTO E NULLITÀ**

#### *Articolo 40*

#### **Ristrutturazione**

La trasformazione in una forma giuridica nazionale, la fusione e la scissione della SPE sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile.

#### *Articolo 41*

#### **Scioglimento**

1. La SPE è sciolta nelle circostanze seguenti:
  - a) alla scadenza del periodo per il quale è stata costituita;
  - b) a seguito di una risoluzione dei soci;
  - c) nei casi previsti dall'atto costitutivo o dal diritto nazionale applicabile.
  
2. Lo scioglimento, la liquidazione, l'insolvenza, la sospensione dei pagamenti e procedure analoghe sono disciplinate dal diritto nazionale applicabile e dal regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio<sup>25</sup>.
  
3. Lo scioglimento della SPE è oggetto di pubblicità.

#### Articolo 42

#### **Nullità**

La nullità della SPE è disciplinata dalle disposizioni del diritto nazionale applicabile che attuano l'articolo 11, paragrafo 1, della direttiva 68/151/CEE, l'articolo 11, paragrafo 2 lettere a), b), c) ed e), e l'articolo 12 della medesima direttiva.

---

<sup>25</sup> GU L 160 del 30.6.2000, pag. 1.

## ***CAPO IX DISPOSIZIONI AGGIUNTIVE E TRANSITORIE***

### *Articolo 43*

#### **Uso della moneta nazionale**

1. Gli Stati membri nei quali non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM) possono richiedere alla SPE avente sede legale nel loro territorio di esprimere il capitale nella moneta nazionale. La SPE può altresì esprimere il suo capitale in euro. Il tasso di conversione moneta nazionale/euro è quello dell'ultimo giorno del mese precedente la firma dell'atto costitutivo o la sua adozione, in caso di modifica.
2. La SPE può preparare e pubblicare in euro i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati in Stati membri in cui non si applica la terza fase dell'Unione economica e monetaria (UEM). Tuttavia tali Stati membri possono altresì richiedere alle SPE di preparare e pubblicare i propri conti annuali e, laddove applicabile, consolidati nella moneta nazionale conformemente al diritto nazionale applicabile.

## ***CAPO X***

### ***DISPOSIZIONI FINALI***

### *Articolo 44*

#### **Applicazione effettiva**

Gli Stati membri prendono le disposizioni appropriate per assicurare l'applicazione effettiva del presente regolamento.

*Articolo 45*

**Sanzioni**

Gli Stati membri adottano disposizioni relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'applicazione. Le sanzioni previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro [2 anni dopo l'entrata in vigore] e provvedono poi a notificare immediatamente le eventuali modificazioni successive.

*Articolo 46*

[soppresso]

*Articolo 47*

**Obblighi degli Stati membri e delle autorità responsabili dei registri**

1. Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 marzo di ogni anno la denominazione, la sede legale e il numero di registrazione delle SPE iscritte nel registro e da esso cancellate nell'anno civile precedente, nonché il numero totale delle SPE registrate.
- 1bis. Gli Stati membri informano la Commissione riguardo alle autorità competenti ai sensi dell'articolo 38, paragrafi 2, e 6. La Commissione rende tali informazioni consultabili sul suo sito Web.
2. Le autorità responsabili del registro di cui all'articolo 10, paragrafo 1 cooperano tra loro riguardo ai documenti e ai dati delle SPE.

*Articolo 48*

**Riesame**

Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione ne esamina l'applicazione.

*Articolo 49*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal [2 anni dopo l'entrata in vigore].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio  
Il Presidente  
[...]

Materie sulle quali possono essere inserite disposizioni nell'atto costitutivo di una SPE conformemente all'articolo 8, paragrafo 1bis:

- (1) periodo per il quale è stata costituita la SPE,
- (2) suddivisione, consolidamento o ridenominazione delle unità di capitale,
- (3) divieti e limitazioni alla cedibilità delle unità di capitale,
- (4) valutazione del corrispettivo in natura,
- (5) il momento in cui occorre procedere al pagamento del corrispettivo in contante,
- (6) acconti sui dividendi
- (7) acquisto, cessione e cancellazione di unità di capitale proprie
- (8) incremento del capitale;
- (9) procedure per proporre e adottare risoluzioni dell'assemblea generale dei soci
- (10) se l'assemblea generale dei soci deve adottare risoluzioni, in aggiunta a quelle elencate all'articolo 28, paragrafo 1, il quorum e la maggioranza di diritti di voto richiesta,
- (11) mezzi di comunicazione tra la SPE e i suoi soci
- (12) periodo di tempo e modalità con le quali i soci devono essere informati in merito alle proposte di risoluzioni dei membri e ai punti all'ordine del giorno delle assemblee generali,
- (13) modalità con le quali copie di una risoluzione adottata, e relativi risultati della votazione, sono messi a disposizione dei soci,
- (14) modalità di convocazione dell'assemblea generale, metodi di lavoro e regole del voto per delega
- (15) procedura e limiti di tempo per le risposte della SPE alle richieste di informazione dei soci,
- (16) eventuali criteri di ammissibilità degli amministratori,
- (17) procedura per nominare e revocare gli amministratori,

- (18) qualora il diritto nazionale applicabile non richieda che una SPE abbia un revisore dei conti, se la SPE abbia un revisore dei conti e, quando l'atto costitutivo prevede che la SPE debba avere un revisore, la procedura di nomina, revoca e dimissioni,
- (19) operazioni con parti correlate, eventuale esigenza di autorizzazione e relative modalità,
- (20) riduzione del capitale,
- (21) accesso ai documenti della SPE da parte dei soci,
- (22) procedura per proporre una risoluzione da applicare se l'organo di gestione non presenta una proposta su richiesta ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1,
- (23) procedura di convocazione di un'assemblea generale, da seguire se l'organo di gestione non convoca un'assemblea generale su richiesta, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2.

---

**Elenco delle società a responsabilità limitata a carattere chiuso di cui all'articolo 4**

- In Belgio:

**La société privée à responsabilité limitée (SPRL) / De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (bvba);**

- in Bulgaria:

**ДПСФЕЯРБН Я НЦПЮМХВЕМЮ НРЦНБНПМНЯР (ННД);**

- nella Repubblica ceca:

**Společnost s ručením omezeným;**

- in Danimarca:

**anpartsselskab;**

- in Germania:

**Gesellschaft mit beschränkter Haftung;**

- in Estonia:

**osühing (“OÜ”);**

- in Grecia:

**Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (“Ε.Π.Ε.”) / Εταιρία περιορισμένης ευθύνης;**

- in Spagna:

**Sociedad de responsabilidad limitada;**

- in Francia:

**société par action simplifiée (S.A.S.)**

- in Irlanda:  
**private company incorporated with limited liability and having a share capital;**
- in Italia:  
**società a responsabilità limitata (s.r.l.);**
- a Cipro:  
**Ιδιωτική εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές;**
- in Lettonia:  
**sabiedrība ar ierobežotu atbildību;**
- in Lituania:  
**Uždaroji akcinė bendrovė;**
- in Lussemburgo:  
**la société à responsabilité limitée;**
- in Ungheria:  
**zártkörűen működő részvénytársaság ("Zrt.");**
- a Malta :  
**private limited liability company;**
- nei Paesi Bassi:  
**Besloten Vennootschap;**
- in Austria:  
**die Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH);**
- in Polonia:  
**spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;**

- in Portogallo:

**Sociedade por quotas;**

- in Romania:

**societate cu răspundere limitată;**

- in Slovenia:

**družba z omejeno odgovornostjo ("d.o.o.");**

- in Slovacchia:

**Spoločnosť s ručením obmedzeným,;**

- in Finlandia:

**yksityinen osakeyhtiö / privat aktiebolag;**

- in Svezia:

**privat aktiebolag;**

- nel Regno Unito:

**private companies limited by shares**

---

**MODULO DI NOTIFICA RELATIVO ALLA REGISTRAZIONE DEL TRASFERIMENTO  
DELLA SEDE LEGALE DELLA SPE**

**NOTIFICA**

**relativa alla registrazione del trasferimento della sede legale di una Società privata europea  
(SPE)**

[Denominazione e indirizzo del nuovo registro/autorità competente]

informa

[Denominazione e indirizzo del precedente registro/autorità competente]

che è stato registrato il seguente trasferimento della sede legale della seguente SPE:

[Denominazione della SPE]

[Nuova sede legale della SPE]

[Nuovo numero di iscrizione nel registro]

[Data di registrazione del trasferimento]

Conformemente al regolamento ... relativo alla società privata europea, la seguente SPE deve essere cancellata dal precedente registro al momento del ricevimento della presente notifica:

[Denominazione della SPE]

[Precedente sede legale della SPE]

[Precedente numero di iscrizione nel registro]

Fatto a ..., il [...]

*[Firmato]*